

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2012, n. 627

**Adesione della Regione Puglia all'accordo "Nuove misure per il credito alle PMI" firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal ministro dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali. Approvazione elenco strumenti finanziari oggetto di applicazione.**

La Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base della relazione istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Competitività, riferisce quanto segue:

I pesanti riflessi della crisi globale sul sistema economico produttivo hanno determinato, a partire dall'autunno 2008, la necessità e l'urgenza di interventi straordinari specifici, limitati nella durata, per fronteggiare la crisi, necessità riconosciuta anche dall'UE nel quadro di riferimento temporaneo per il sostegno all'accesso al finanziamento (comunicazione UE 2009/C 16/01 GUE del 22.1.2009).

Il 28 febbraio 2012 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'ABI e le associazioni imprenditoriali è stata firmata l'intesa "Nuove misure per il credito alle Pmi".

L'obiettivo dell'accordo è quello di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive. Di qui l'azione per creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità.

L'accordo fa seguito all'Avviso comune del 3 agosto 2009 integrato con l'Addendum del 23.12.2009 e all'Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 ai quali la Regione Puglia ha aderito giuste deliberazioni di giunta regionale n. 838 del 23 marzo 2010 e n. 913 del 10 maggio 2011;

Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:

1. operazioni di sospensione dei finanziamenti;

In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing "immobiliare" e

"mobiliare". Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall'Avviso comune del 3 agosto 2009. Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni.

2. operazioni di allungamento dei finanziamenti;  
È prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione. Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall'Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all'allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.

3. operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.

Sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

Per quanto attiene la Puglia, emerge, pertanto, l'esigenza di dare una risposta concreta alle numerose segnalazioni dalle quali è emerso un ampio ricorso al credito agevolato e quindi la necessità di rimuovere la suddetta esclusione, che depotenzia notevolmente un intervento finalizzato ad attenuare la tensione finanziaria sulle imprese, prevedendo l'ammissione ai benefici dell'accordo relativi ai finanziamenti agevolati dalla Regione Puglia.

A tal fine, considerando la varietà degli strumenti di agevolazione previsti dalla normativa regionale e dalla normativa statale poi trasferita alle Regioni, occorre individuare in maniera puntuale l'elenco degli interventi/leggi di incentivazione regionale a cui si estende l'applicazione del suddetto Accordo, il quale prevede quale termine di scadenza per la presentazione delle domande entro il 31 dicembre

2012. Le domande di allungamento dei mutui che a questa data dovessero essere ancora in sospensione potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.

Alla luce delle predette considerazioni, si rende necessario approvare l'elenco di cui all'Allegato denominato "Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica all'accordo "Nuove misure per il credito alle PMI" firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal ministro dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta della Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Competitività, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di aderire all'accordo "Nuove misure per il credito alle PMI" (Allegato A al presente provvedimento) firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal ministro dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali sottoscritto il 28 febbraio 2012;
- di disporre che l'adesione all'accordo "Nuove misure per il credito alle PMI" riguardi, nei limiti di applicabilità ivi previsti, le iniziative di agevolazione gestite in cofinanziamento con il sistema bancario, riportate nell'Allegato B denominato "Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso all'accordo "Nuove misure per il credito alle PMI";
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Competitività ad adottare ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività degli strumenti di agevolazione di cui all'Allegato B;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, perché aggiorni l'Elenco contenente la lista delle agevolazioni pubbliche ammesse ai benefici dell'Avviso;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

## Nuove misure per il credito alle PMI

### 1. Premessa e obiettivi

- L'economia italiana è entrata in una nuova fase recessiva. La domanda di consumi e di investimenti è in calo. Tale situazione si rileva particolarmente critica in quanto segue e si accompagna ad un periodo di forti tensioni sui mercati finanziari ed in particolare dei mercati del debito sovrano. Inoltre, questa fase recessiva si manifesta dopo un breve lasso temporale rispetto alla recessione che si è registrata nel biennio 2008-2009.
- Il negativo andamento della domanda aggregata incide in misura rilevante sulla struttura produttiva del nostro Paese e nello specifico sulle Piccole e Medie Imprese, asse portante della nostra economia.
- In tale contesto, si creano forti tensioni nella gestione finanziaria delle imprese e si generano difficoltà sia nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari già contratti sia nell'accesso a nuove forme di finanziamento.
- È fondamentale, proprio in questo momento, assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie nei confronti delle imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive. L'obiettivo è quello di creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità ed una maggiore facilità nel traghettare le imprese verso un'auspicata inversione del ciclo economico.
- Il Parlamento ha impegnato il Governo, ed in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, a sollecitare la rappresentanza del settore bancario a trovare soluzioni condivise con le rappresentanze degli altri settori produttivi per individuare una serie di misure volte a rafforzare l'afflusso di credito alle piccole e medie imprese sane.

### 2. Interventi finanziari in favore delle imprese

Per realizzare il suddetto obiettivo, l'accordo identifica i seguenti interventi finanziari:

#### A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti

1. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito "mutui"), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali.
2. Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di *leasing* rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare".

### B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

3. Operazioni di allungamento della durata dei mutui.
4. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.
5. Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

### C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

6. Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

## **2.A Operazioni di sospensione dei finanziamenti**

- Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di *leasing* finanziario che: i) risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI del 3 agosto 2009 (di seguito "Avviso Comune") o del presente accordo.
- Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
- Ai fini delle operazioni di sospensione di cui al presente paragrafo 2.A, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
- Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

## **2.B Operazioni di allungamento dei finanziamenti**

- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che: i) risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011.

- Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.
- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che abbiano beneficiato della sospensione prevista dall'Avviso Comune ovvero dal punto A.1 del presente accordo. In tal caso, l'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione.
- Le operazioni di allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle anticipazioni su crediti potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

## **2.C Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività**

- Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti si impegnano a concedere, alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa e comunque se tali aumenti siano rilevanti ai fini della agevolazioni fiscali di cui al citato decreto legge.

## **3. Imprese beneficiarie**

- Possono beneficiare degli interventi previsti dal paragrafo 2 del presente accordo le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
- Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca o dall'intermediario finanziario vigilato (d'ora in poi, banca) come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis").

## **4. Condizioni di realizzazione delle operazioni**

- Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle

operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.

- Sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario le operazioni di cui al punto A e ai punti B.4 e B.5, nonché le operazioni di cui ai punti B.3 il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca.
- Qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione.
- Le operazioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate di norma senza la richiesta di garanzie aggiuntive, a meno che queste non siano funzionali alla realizzazione dell'operazione a condizioni economiche più vantaggiose per l'impresa.
- Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.
- Nel caso di finanziamenti che non beneficiano della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, tale copertura potrà essere acquisita in relazione alla sola parte aggiuntiva di piano di ammortamento che si realizza a seguito dell'operazioni di allungamento.

## 5. Istruttoria delle domande

- Le operazioni di cui al paragrafo 2 saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell'intervento.
- Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
- Le imprese richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.
- Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.
- Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate "in bonis" e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta di realizzazione delle operazioni di cui ai punti A 1, A 2, B.4 e B 5 si intende ammessa dalla banca, salvo esplicito rifiuto.

## 6. Validità dell'accordo

- Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all'ABI mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione.
- L'accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell'impresa. Resta fermo che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo.
- Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall'ABI. Le domande di allungamento dei mutui (ai sensi del punto B.3) che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione (ai sensi del punto A.1), potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.
- Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l'ABI si impegna promuovere l'iniziativa presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle imprese adeguata informazione circa le banche aderenti.


## 7. Ulteriori impegni delle parti

- Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, con la pubblicazione periodica dei risultati sui siti istituzionali dei Ministeri.
- Le parti firmatarie si impegnano a concordare eventuali interventi per facilitare l'implementazione delle iniziative previste dal presente accordo, anche con riferimento alle altre misure che saranno oggetto di valutazione. Tutto ciò ad integrazione di quanto già previsto al punto 9 dell'Avviso Comune sottoscritto il 3 agosto 2009.
- Al fine di consentire che le operazioni di cui al presente accordo, previa valutazione della banca, possano fruire, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, della copertura del Fondo di garanzia per le PMI ovvero del Fondo ISMEA, le parti firmatarie si impegnano a proporre al Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le PMI ed alla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive del presente accordo, in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse degli stessi fondi. Tali soluzioni operative hanno validità temporanea legata all'operatività dell'accordo.
- Le parti firmatarie si impegnano a definire accordi, nel corso dei prossimi 2 mesi, per misure volte a:
  - favorire il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di nuovi ordini ovvero favorire progetti di investimento e il consolidamento delle passività finanziarie;


- agevolare un rapido smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione rendendo operativi meccanismi che consentano di certificare i crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili, ovvero attraverso altre forme di anticipazione di tali crediti da parte del settore bancario;
- valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle PMI.

Roma, 28 febbraio 2012

  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
  
 Ministero dello Sviluppo Economico  
  
 Associazione Bancaria Italiana

Legacoop  
 Confcooperative  
 AGCI  
 riunite in   
 Alleanza delle Cooperative Italiane

Assoconfidi 

CIA 


CLAAI 

Coldiretti 

Confagricoltura 

Confapi 

Confedilizia 

Confetra 

Confindustria 

Cna

Confartigianato

Confesercenti

Confcommercio

Casartigiani

riunite in

Rete Imprese Italia 

**ALLEGATO B****Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'accordo  
"Nuove misure per il credito alle PMI"****Normativa nazionale e regionale**

- Legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione" - Fondo contributi in conto interessi e in conto canoni.
- Legge 21 maggio 1981, n.240 "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste"
- Legge 28.11.1965, n. 1329 "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".
- Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 "Istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione" - Fondo di garanzia imprese artigiane.
- Legge 27 ottobre 1994, n. 598 "Investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale", art. 11 - "Interventi agevolativi a sostegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo".
- Legge 28 novembre 1965, n. 1329 "Provvedimenti per l'acquisto o la locazione finanziaria di nuove macchine utensili".
- L. 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile".
- D.lgs. 21 aprile 2004, n. 185 "Incentivi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17.5.1999 n. 144."
- L.R. 29 giugno 2004, n. 10 "Disciplina dei regimi regionali di aiuto", e successive modificazioni e integrazioni.

**Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2000-2006:**

- Misura 4.1 "Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato)", lettera d) "Pacchetti integrati di agevolazioni (PIA)";
- Misura 4.14 "Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche" (Regolamento reg. n. 21 del 6 aprile 2005);
- Misura 4.18 "Contratti di Programma" limitatamente ai Progetti di ricerca ex L. 46/1982
- Accordo di Programma Quadro Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale (Regolamento reg. n. 22 del 6 aprile 2005 "Approvazione definitiva regolamento attuativo. "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma Quadro -Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale-).

**Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013**

- Asse VI, Linea 6.1, Azione 6.1.4 "Aiuti agli investimenti delle Micro e Piccole Imprese", di cui al Regolamento reg. n. 9 del 26 giugno 2008 e Regolamento reg. n. 1 del 19 gennaio 2009 s.m.i, Titolo II "Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese";
- Asse VI, Linea 6.1, Azione 6.1.9: "Qualificazione dell'offerta turistico-ricettiva", di cui al Regolamento regionale n 36 del 30 dicembre 2009 ("Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione"), Titolo II "Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico".